



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/10/

Roma, 4 febbraio 2013

OGGETTO: Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la società
FERROVIENORD S.p.A.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Per opportuna informazione, si trasmette copia della Convenzione tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. e le FERROVIENORD S.p.A., stipulata il 31 gennaio u.s..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



FERROVIENORD

CONVENZIONE

tra

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito denominato Dipartimento) in persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Prefetto dott. Santi Giuffrè, con sede in Roma, Piazza del Viminale n.1, CF n. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

FERROVIENORD S.p.A. (di seguito denominata G.I.) Società di trasporti e servizi per azioni in regime di concessione, in persona dell'Amministratore Delegato dott. ing. Marco Barra Caracciolo con sede in Milano, piazzale Cadorna n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano con codice fiscale e numero di iscrizione 06757900151

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Barra Caracciolo

Premesso che

1. con il D.M. 30 marzo 1920 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi ed ordinamentali del Servizio di Polizia Ferroviaria (di seguito denominato Specialità) e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;
2. con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n. 753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che, all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;
3. in attuazione dell'articolo 31 della legge 1 aprile 1981 n. 121, con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche, è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;

DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

4. l'art. 39, comma 1, della legge del 16.01.2003 n. 3 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con la contribuzione degli stessi soggetti, per la fornitura dei servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

5. l'art. 39, comma 2, della legge 16.01.2003 n. 3 ha previsto, tra le forme di contribuzione in favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, accanto alle spese per il funzionamento degli uffici di polizia e per i servizi, individuabili in forniture di mezzi, attrezzature e locali, anche la corresponsione di indennità per il personale di polizia "commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi...";

6. in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n. 488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;

7. le Parti, ravvisando la necessità di procedere al rinnovo della Convenzione precedentemente in essere sottoscritta in data 05.11.2010, intendono stipulare la presente Convenzione.

Articolo 1 **(Efficacia delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 **(Adempimenti del G.I.)**

1. Ai fini del funzionamento degli Uffici della Polizia Ferroviaria aventi giurisdizione sulla rete del G.I. (Milano Nord Cadorna, Milano Nord Bovisa, Saronno, Varese Nord, Novara Nord, Gallarate, Como S.G., Brescia) e dell'effettuazione dei servizi istituzionali nelle stazioni e nelle tratte ferroviarie di competenza dell'Azienda, il G.I. assume l'obbligo di sostenere i seguenti oneri:

a) fornire in uso gratuito, ove disponibili, gli alloggi di servizio collettivi ed i locali occorrenti per gli uffici ubicati lungo la rete del G.I. da destinare

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Marco Barra Garacciolo
IL DIRETTORE CENTRALE
Giulia

esclusivamente alla sistemazione delle strutture e del personale della Polizia Ferroviaria;

b) curare la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedere all'eventuale ristrutturazione dei suddetti immobili secondo criteri di funzionalità, decoro, salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi di legge che incombono sul datore di lavoro, ai sensi della legge n. 81 del 2008 e successive modifiche;

c) provvedere all'arredamento, riscaldamento, condizionamento estivo, erogazione di energia elettrica, acqua, nonché alla pulizia dei locali ed alloggi collettivi di cui sopra;

d) fornire macchine di calcolo, fotocopiatrici, computers con relativi accessori e software, provvedendo alla periodica manutenzione ed alla tempestiva sostituzione in caso di obsolescenza rispetto alle attività da svolgere, ovvero alla effettiva maggiore convenienza ed efficienza riscontrata in analoghi prodotti sul mercato;

e) fornire materiali di cancelleria, registri, timbri, carta, stampati e quant'altro necessario al funzionamento degli uffici;

f) dotare le succitate strutture delle necessarie linee telefoniche, linee dati e dei relativi apparecchi, nonché fornire apparati telefax, telefoni cellulari ed apparati radio ricetrasmittenti portatili, provvedendo al pagamento delle relative spese di gestione e dei canoni;

g) concorrere alla formazione ed all'addestramento del personale della Polizia Ferroviaria, concertando, con la Specialità, specifici moduli didattici su materie di comune interesse;

h) corrispondere le indennità previste all'art. 3 e, previa specifica approvazione da parte del G.I., le eventuali ulteriori diverse indennità che dovessero essere erogate da F.S.I. S.p.A. per prestazioni di analoghi servizi;

i) corrispondere al Ministero dell'Interno le somme necessarie per il pagamento al personale della Polizia Ferroviaria del trattamento di missione per i servizi fuori sede svolti nel prevalente interesse del G.I. secondo le disposizioni vigenti in materia;

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dot. Ing. Nefco-Beata Garbaccio

UFFICIO CENTRALE

Giuffrè

Articolo 3 (Corresponsione delle indennità)

1. Il G.I. si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere per il personale della Polizia Ferroviaria che effettua l'attività di presenziamento e l'attività di P.G. e di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti nelle stazioni e/o negli impianti ferroviari, un'indennità per i servizi di vigilanza scalo diurna e notturna, come di seguito disciplinata:

- a) indennità di vigilanza diurna (dalle ore 06.00 alle ore 22.00): € 1,00 l'ora;
- b) indennità di vigilanza notturna (dalle ore 22.00 alle ore 06.00): € 2,50 l'ora;
- 2. Le indicate indennità, al lordo delle ritenute di legge, saranno corrisposte sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria.
- 3. Le somme per il pagamento delle predette indennità verranno corrisposte dal G.I. al Ministero dell'Interno.

Articolo 4 (Adempimenti del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, in relazione ai compiti istituzionali di polizia ferroviaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicura lo svolgimento dei servizi di polizia ferroviaria nell'ambito dei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie, negli impianti e nelle stazioni ferroviarie ed in ogni loro pertinenza ed in qualunque settore del servizio ferroviario di trasporto pubblico affidato al G.I. In tale contesto si assume come criterio prioritario quello di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori ferroviari nelle stazioni.

2. Per l'attuazione di quanto sopra il Dipartimento, in relazione alla dislocazione e consistenza organica degli Uffici di Polizia Ferroviaria:

- a) predispone ed attua idonei servizi di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini e del personale del G.I., di repressione della criminalità in ambito ferroviario attraverso il pattugliamento lungo linea, la vigilanza scalo lungo la rete di competenza del G.I.;
- b) informa preventivamente il G.I. dei servizi di prevenzione dei reati e di tutela dell'ordine pubblico espletati dalla Polizia Ferroviaria, sempre che ciò non costituisca pregiudizio per il regolare svolgimento di tali servizi nelle stazioni, negli impianti ferroviari e nelle pertinenze di essi;
- c) a tali fini, il Dipartimento provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento, al vestiario e ai veicoli in dotazione alla Polizia Ferroviaria.

3. La Specialità può concorrere, in ordine ai compiti ed alle attività da essa svolti, alla formazione del personale del G.I. La Specialità contribuirà, altresì, all'istruzione del personale del G.I. in ordine all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano un ottimale rapporto con gli altri organi di Polizia.

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Marco Barra Garaciolo

G. DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè

4. Il Dipartimento, al fine di ridurre i tempi di interruzione della linea ferroviaria causati da incidenti ed i conseguenti disagi all'utenza ferroviaria, organizza corsi per l'effettuazione di rilievi e sopralluoghi tecnici per ufficiali ed agenti di P.G. appartenenti alla Polizia Ferroviaria. Il G.I. provvede a fornire il materiale tecnico adeguato all'espletamento della particolare attività.

5. Il Dipartimento, nei primi mesi di ciascun anno successivo a quello di entrata in vigore della presente convenzione, si impegna a comunicare i dati statistici relativi ai reati commessi durante il precedente anno nell'ambito ferroviario di competenza del G.I., unitamente ai risultati conseguiti dalla Specialità; entro lo stesso termine la Polizia Ferroviaria si impegna a fornire gli elementi contabili per la quantificazione delle spese occorse per lo svolgimento dei servizi istituzionali, separando i costi del personale da quelli di funzionamento.

Articolo 5 **(Cooperazione nella gestione dei servizi operativi)**

1. Per tutte le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio e per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti intercorreranno tra le competenti strutture operative del G.I. (coordinate dalla Direzione Sicurezza) ed i Compartimenti di Polizia Ferroviaria competenti che, nei casi di particolare rilievo, oltre al normale coordinamento con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, procederanno ad informare la Specialità.
2. Le richieste di servizi straordinari dovranno comunque essere concordate con la Specialità.

Articolo 6 **(Scambi informativi e Comitati Territoriali)**

1. Le parti, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, si impegnano a scambiarsi le informazioni disponibili, inerenti a fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza in ambito ferroviario.
2. A tale scopo, vengono istituiti a livello compartimentale, Comitati Territoriali, composti dai Dirigenti dei Compartimenti Polizia Ferroviaria interessati – o loro sostituti – e dai Responsabili del G.I. Gli stessi si riuniranno con cadenza almeno trimestrale.

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dot. Ing. *Marco Baria Garacchio*
DIREZIONE CENTRALE
Giornale

Articolo 7

(Individuazione ed aggiornamento di strutture, mezzi e risorse logistiche)

1. Il Servizio Polizia Ferroviaria, sentite le indicazioni dei competenti dirigenti dei Compartimenti, d'intesa con G.I. provvederà ad individuare le necessità di mezzi, strutture e risorse tecnologiche indispensabili alla gestione ed al potenziamento dei servizi di sicurezza richiamati nella presente convenzione.
2. A tal fine, laddove non si tratti di necessità collegate ad attività di ordinaria amministrazione e gestione, i dirigenti dei Compartimenti procederanno a tenere puntualmente informata la Specialità.

Articolo 8

(Durata)

1. La presente Convenzione avrà validità di quattro anni a partire dalla sua sottoscrizione, (con effetti retroattivi alla data di scadenza della precedente Convenzione, stipulata in data 05.11.2010).
2. Le parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della scadenza della presente Convenzione per discutere l'eventuale rinnovo della stessa.

Articolo 9

(Clausola compromissoria)

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente atto, le parti daranno corso ad un tentativo di composizione amichevole, da esperire entro 30 giorni dalla notifica, a mezzo di raccomandata a.r. del relativo atto inviato dalla parte agente.
2. Qualora le parti non giungano ad una composizione amichevole, la controversia dovrà essere risolta in conformità alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, mediante la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri. La parte agente rende noto all'altra parte l'arbitro da essa nominato con l'invito a procedere alla designazione del proprio.
3. La parte che riceve l'invito deve notificare, nei venti giorni successivi, l'avvenuta nomina del proprio arbitro. Entro i trenta giorni successivi alla nomina del secondo arbitro i due arbitri designati provvedono alla nomina del terzo che svolgerà le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
4. Nel caso in cui la parte convenuta non provveda alla nomina del secondo arbitro nel periodo stabilito e/o nell'ipotesi in cui due arbitri non pervengano alla nomina del Presidente del Collegio arbitrale entro il prescelto periodo, il

FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Marco Garattino

U. DIREZIONE CENTRALE
G. Garattino

Presidente del Tribunale di Roma, su richiesta della parte più diligente, provvede alla loro nomina.

5. Gli arbitri decideranno in modo rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà a Roma, nel luogo stabilito dal Presidente del Collegio.

Articolo 10 (Deposito cauzionale)

1. Il G.I. è esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Articolo 11 (Clausola di salvaguardia)

1. Alla scadenza della Convenzione, in attesa delle trattative per il rinnovo della stessa, saranno comunque corrisposte le indennità per i servizi resi per ulteriori 6 mesi.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente Convenzione è composta di n. 7 pagine e redatta in due originali una per ciascuna delle parti.

ROMA, 31 GEN. 2013

*Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

*IL DIRETTORE CENTRALE
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato
Dott. Santi Giuffré*

Per FERROVIENORD S.p.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

*FERROVIENORD S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo*